

Come diventare donatore



Ognuno di noi può salvare delle vite, esprimendo il proprio “sì” alla donazione. La donazione, nelle sue molteplici forme, è espressione di reciprocità e solidarietà.

Nel nostro Paese, i principi della **gratuità, libertà, consapevolezza, volontarietà e anonimato** sono trasversali a tutte le tipologie di donazione e sono posti a tutela del donatore e del ricevente.

Ci sono tanti modi per diventare donatore e lo si può essere sia in vita che dopo la morte. In questa sezione sono presentate le modalità con cui dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti dopo la nostra morte e i diversi percorsi per essere donatori in vita, come per le cellule staminali emopoietiche.

Per scegliere di diventare donatore è bene informarsi, conoscere tutte le tutele previste e sapere che il nostro sistema trapianti è tra i primi posti in Europa per qualità degli interventi e sicurezza dei processi.

Donazione in vita

La donazione in vita, al pari di quella dopo la morte, è strettamente regolamentata nel nostro Paese da leggi e protocolli che ne definiscono, tra l'altro, procedure operative, eventuali controindicazioni cliniche per il donatore e modalità di adesione.

Donazione di organi



**donazione
RENE**

Legge 26 giugno
1967 n. 458



**donazione
FEGATO
(porzione)**

Legge 16 dicembre
1999 n. 483



**donazione
POLMONE, PANCREAS e INTESTINO
(porzione)**

Legge 19 settembre 2012 n. 167; queste ultime
tipologie di donazione non si sono ancora svolte nel
nostro Paese.

Si possono donare in vita il **rene** (Legge 26 giugno 1967 n. 458) e una porzione del **fegato** (Legge 16 dicembre 1999 n. 483); in quest'ultimo caso si parla tecnicamente di “split”. Dal 2012 è consentito anche il trapianto parziale tra persone viventi di polmone, pancreas e intestino (Legge 19 settembre 2012 n. 167); queste ultime tipologie di donazione non si sono ancora svolte nel nostro Paese.

In Italia le donazioni da vivente di rene e fegato sono frequenti; in media, si fanno più di 300 interventi l'anno. In genere, queste tipologie di interventi si eseguono tra consanguinei (come genitore e figlio) o persone affettivamente correlate (come moglie e marito). Per il rene, nel caso di incompatibilità immunologica tra donatore e ricevente esiste uno specifico programma di trapianto, chiamato cross-over, che consente di incrociare tra loro coppie nella stessa

condizione. Si può anche donare il rene in favore di uno sconosciuto: è la donazione “samaritana”, che consente di salvare la vita di un paziente con il quale non si ha alcun legame di tipo parentale o affettivo. La maggior parte dei centri autorizzati al trapianto di rene da vivente eseguono il prelievo dell’organo con tecniche mini-invasive come la laparoscopia.

Ai fini della donazione da vivente, il potenziale donatore è sottoposto ad un’attenta valutazione per accertare il suo ottimale stato di salute psico-fisico, nonché la reale disponibilità di un consenso libero ed informato.

Il trapianto da donatore vivente è una valida opzione terapeutica che presenta risultati migliori rispetto a quello da donatore deceduto. Per questo motivo, è fondamentale aumentarne la conoscenza tra i pazienti e i loro familiari che possono approfondirne i contenuti con il proprio medico curante e nelle strutture di trapianto presenti sul territorio nazionale. In questa direzione è stato attivato un progetto-pilota nelle Regioni Marche, Puglia e Umbria; l’iniziativa, promossa dal CNT, in collaborazione con ANED e con il supporto della SIN- Società Italiana di Nefrologia, intende incrementare l’informazione sulla donazione e il trapianto di rene da vivente tra i pazienti e loro familiari. Per approfondire, consulta la presentazione e la locandina realizzate nell’ambito del progetto.

Donazione di cellule staminali emopoietiche



**donazione
CELLULE
STAMINALI
EMOPOIETICHE**

**necessaria compatibilità tissutale
tra donatore e ricevente**

si verifica:



- 1 volta su 4 in ambito familiare** (fratelli/sorelle)
- 1 su 100.000** tra non consanguinei

Le cellule staminali emopoietiche, che danno origine a tutti gli elementi del sangue (come globuli rossi, globuli bianchi e piastrine), possono essere donate **soltanto durante la nostra vita**. Queste cellule si trovano nel midollo osseo, nel sangue periferico e nel sangue contenuto nel cordone ombelicale; attraverso il trapianto è possibile oggi curare moltissime malattie, come le leucemie, per le quali le terapie convenzionali non offrono sufficienti possibilità di guarigione.

Perché si possa procedere con il trapianto è fondamentale che ci sia una **compatibilità tissutale** tra donatore e ricevente. Questa compatibilità genetica si verifica solo una volta su quattro in ambito familiare (fratelli/sorelle) e una su centomila (1:100.000) tra non consanguinei. Per questo, sono nati in tutto il mondo dei Registri Nazionali, veri e propri archivi collegati tra di loro nei quali figurano le caratteristiche genetiche dei potenziali donatori.

Per iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo- IBMDR bisogna avere un’età compresa tra 18 e 35 anni, pesare almeno 50 kg ed essere in buona salute. Inoltre, è necessario fare un primo screening che consiste in un colloquio anamnestico con un medico e, se non si sono riscontrate controindicazioni cliniche, si procede ad un prelievo di sangue o di saliva necessario per la tipizzazione. Si resterà iscritti al Registro IBMDR fino al raggiungimento del 55° anno di vita.

Si può effettuare una **pre-iscrizione online** sul sito del Registro IBMDR, seguendo tutte le istruzioni riportate a questo [link](#); in alternativa è possibile rivolgersi ad uno dei centri donatori e poli di reclutamento presenti in [Italia](#). Oppure contattare una delle associazioni di settore come l'[ADMO](#) e l'[ADOCES](#).

Sangue del cordone ombelicale

In Italia è consentito donare il sangue del cordone ombelicale a scopo solidaristico, a disposizione della collettività, oppure conservarlo ad uso dedicato. Queste due opzioni non comportano alcun onere economico per la famiglia e rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

La legge italiana sostiene la donazione solidale e dedicata sulla base di alcuni principi:

- **scientifici**, fondati sulla cosiddetta “medicina dell’evidenza”. Ad oggi, la principale applicazione clinica delle cellule staminali emopoietiche del cordone è il trapianto, che rappresenta una terapia salvavita e consolidata di grande successo per curare gravi malattie del sangue (come le leucemie), linfomi e alcuni disordini congeniti
- **etici**, fondati sulla reciprocità e solidarietà civile che contraddistingue il nostro Sistema Sanitario Nazionale

La conservazione del sangue cordonale ad uso autologo, non è consentita in Italia proprio perché, al momento, non esistono evidenze scientifiche riguardo a un suo impiego a scopo personale al di fuori dei casi previsti dalla normativa di riferimento.

La raccolta del sangue cordonale è una manovra semplice, che viene effettuata dopo la nascita del bambino e del taglio del cordone e quindi non comporta nessun rischio né per la madre né per il neonato. Il sangue cordonale è prelevato solo se in sala parto possono essere assicurati i massimi livelli assistenziali per la mamma e per il neonato.

È possibile donare presso una struttura ospedaliera che risulti accreditata come **punto di raccolta** (per conoscere i punti di raccolta del sangue cordonale, si può consultare il sito del [Centro Nazionale Sangue](#)).

La mamma che desidera donare il sangue cordonale dovrà sottoscrivere un consenso informato, sottoporsi ad un colloquio anamnestico e ad esami del sangue (gratuiti) al parto e dopo sei mesi per escludere la presenza di malattie infettive che possono essere trasmesse al paziente.

Ci sono alcuni casi che escludono e controindicano la possibilità di donare il sangue del cordone, quali l’essere affetto da malattie trasmissibili con il sangue o da altre gravi malattie. Il prelievo del sangue del cordone non è consentito nei parti prematuri prima della 37° settimana per tutelare la salute del neonato (34° settimana nel caso di donazione dedicata).

È possibile donare il sangue del cordone ombelicale a scopo “dedicato”:


- quando il nascituro o un suo consanguineo (fratello/sorella) presenta, o al momento del parto o in epoca pregressa, una patologia per la quale il trapianto di cellule staminali emopoietiche è clinicamente indicato;
- quando nella famiglia c’è il rischio di una malattia geneticamente trasmissibile a futuri figli per la quale il trapianto è una pratica scientificamente appropriata;
- in caso di patologie che, al momento, non sono ricomprese nell’elenco delle malattie trattabili con il trapianto di cellule staminali cordonali, ma per le quali sussistono comprovate evidenze scientifiche di un loro impiego nell’ambito di sperimentazioni cliniche regolamentate.

Il [D.M. 18 novembre 2009](#) (così come modificato dal [D.M. 22 aprile 2014](#)) regola la donazione del sangue cordonale ad uso dedicato.

Per approfondire la donazione del sangue cordonale, è disponibile la [guida](#) per i genitori realizzata dall' [EDQM](#) (Consiglio d'Europa).

Donazione dopo la morte

Ogni cittadino maggiorenne può esprimere il proprio consenso o dissenso finalizzato alla donazione di organi e tessuti dopo la morte attraverso una delle seguenti modalità:



- presso gli **uffici anagrafe dei Comuni** al momento del rilascio o rinnovo della carta d'identità (in questo **video** maggiori informazioni)
- firmando il modulo presso la propria **Azienda Sanitaria Locale (ASL)** di riferimento
 - [modulo ASL italiano](#)
 - [modulo ASL tedesco](#)
- compilando il **tesserino** del CNT o il **tesserino blu** del Ministero della Salute, oppure una delle **donor card** distribuite dalle associazioni di settore; in questo caso è **necessario stampare la tessera e conservarla tra i propri documenti personali**. Inoltre è opportuno comunicare la propria decisione ai familiari
- compilando l'**atto olografo** della Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (**AIDO**)
- riportando la propria volontà su un foglio bianco, comprensivo di data e firma; anche in questo caso è necessario custodire questa **dichiarazione tra i propri documenti personali**

Questi modi sono tutti pienamente validi ai sensi di legge. La dichiarazione resa all'ASL, al Comune e all'AIDO è registrata nel **Sistema Informativo Trapianti** e consultabile dai medici per verificare, in caso di necessità, l'esistenza di un'espressione di volontà sulla donazione.

Si può cambiare idea sulla donazione in qualsiasi momento poiché, in caso di accertamento della volontà espressa in vita, fa sempre fede l'ultima dichiarazione resa in ordine temporale. Non esistono limiti di età per esprimersi sulla donazione di organi e tessuti.

Nel caso in cui la persona non abbia rilasciato in vita una dichiarazione in merito alla donazione di organi e tessuti, il prelievo è consentito solo se i familiari aventi diritto (nell'ordine: coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) non si oppongono alla donazione. Per i minori sono sempre i genitori a decidere; se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.

La dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti non è obbligatoria nel nostro Paese; tuttavia, attraverso le campagne informative promosse dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti, si invitano i cittadini a prendere una posizione in merito e a non lasciare questa decisione ai propri cari, in un momento difficile e delicato. Inoltre, è sempre importante discuterne in famiglia, affrontare insieme l'argomento e informare i propri cari della scelta fatta.

Il principio del "silenzio-assenso", introdotto dalla Legge 1 aprile 1999 n. 91 artt. 4 e 5, non ha trovato attuazione e, per questo, le modalità di dichiarazione sopra indicate discendono dall'applicazione del **consenso o dissenso esplicito** (art. 23 della Legge 1 aprile 1999 e Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000).

Gli organi che possono essere donati dopo la morte sono: cuore, polmoni, rene, fegato, pancreas e intestino; tra i tessuti: pelle, ossa, tendini, cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi sanguigni.

La legge vieta espressamente la donazione del cervello e delle gonadi.